



*Tribunale di Savona
Sezione civile*

Il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, in persona del magistrato
dr. Alberto Princiotta, in relazione al procedimento n. 2184 R.G. anno 2012, avente ad
oggetto il ricorso per sequestro conservativo, promosso da:

, assistito dall' avvocato _____

nei confronti di:

, assistita dall' avvocato _____

e nei confronti di:

Sarl, assistita dall' avvocato _____

letti gli atti e le memorie prodotte, sciogliendo la riserva assunta all' udienza,
ha emesso la seguente

ordinanza

Con ricorso cautelare _____ ha chiesto il sequestro
conservativo su tutti i beni della SA e sarl entrambe con sede in
Lussemburgo nonché sulle partecipazioni societarie dirette ed indirette nelle società
dalle stesse partecipate sino all' importo di €. 535.661,66 assumendo di essere titolare
di un credito di pari importo in forza della escussione di una garanzia fidejussoria da
parte della BANCA _____ in precedenza prestata in favore di
SA.

Instauratosi regolarmente il contraddittorio, le convenute si sono costituite con
separate comparse nel corso del giudizio ed hanno chiesto il rigetto della domanda
eccependo preliminarmente l' inapplicabilità dell' ordinamento giuridico italiano alla
fattispecie in esame in conformità ai criteri di collegamento previsti dal diritto
internazionale privato.

Ritenendo la causa di natura documentale, il G.I. si riservava di decidere
assegnando un termine per il deposito di memorie difensive.

Preliminarmente, in conformità alle considerazioni appresso indicate, va
ritenuta applicabile la giurisdizione italiana

In primo luogo, trattandosi di un provvedimento cautelare che deve essere
eseguito nel nostro Paese, sussiste il criterio di collegamento previsto dall' art. 10 della
legge n. 218/1995.

Il sequestro conservativo, invero, deve essere eseguito in Italia in quanto
rivolto alle partecipazioni societarie delle residenti nelle società italiane (



srl, srl, srl e spa) già oggetto di precedenti provvedimenti di sequestro disposti dall' Agenzia delle Entrate di Savona a seguito di sentenza n. 72/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Savona confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova con sentenza n. 67/2011.

Ulteriore criterio di collegamento -proprio con riferimento in genere ai provvedimenti cautelari, e, quindi, al giudizio in esame- è dato dall' art. 14 della legge 218/1995 che trova applicazione in tali giudizi sorretti da ragioni di particolare urgenza e celerità (cfr. Tribunale Modena, 11 luglio 1998, edito anche su Banca Dati

“ Riguardo alla cognizione del diritto straniero, il comma 1 dell'art. 14 della legge di riforma del diritto internazionale privato prevede l'attivazione ufficiosa del giudice nella ricerca della norma applicabile sia attraverso l'assunzione di informazioni dal Ministero di grazia e giustizia sia attraverso la consultazione di esperti o istituzioni specializzate. Tale cognizione può tuttavia mostrarsi concretamente impossibile all'interno di un procedimento cautelare, ove si impone una particolare celerità. In questo caso, si apre pertanto la via al comma 2 del medesimo art. 14, che permette di applicare il diritto interno una volta verificata l'impossibilità di accertare il diritto straniero. (Nella fattispecie, in un procedimento d'urgenza volto ad ottenere una misura di contenuto inibitorio del pagamento di una garanzia internazionale a prima richiesta, il giudice non era riuscito ad accertare il diritto algerino)”.

Rilevano, del pari, la cittadinanza italiana e la residenza in Albisola Superiore di [redacted] che, quale amministratore di entrambe le società resistenti, ha conferito la procura speciale al difensore nel presente giudizio (cfr. procura speciale in data 5 ottobre u.s. agli atti) rendendo applicabile il criterio di collegamento previsto dall' art. 3 della più volte citata legge 218/1995 (ai sensi del quale sussiste la giurisdizione italiana allorché il convenuto “ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 cpe”).

Significativamente, infine, ad integrazione dei criteri di collegamento, rileva l' effettiva sede nel territorio italiano delle società convenute, come condivisibilmente considerato dalla citata sentenza n. 2011 della Commissione Tributaria Regionale di Genova, resa nel giudizio di appello tra l' Agenzia Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli di Savona e la [redacted] sari.

La Commissione, infatti, con riferimento agli articoli 3 e 25 della citata legge 218/1995, ha considerato la natura di “estero-vestizione” delle società resistenti e la conseguente sede effettiva sul territorio italiano (cfr. citata sentenza n. 67/2011: “in



merito al *fumus* per il ritardo, si ritiene esistente per i motivi già espressi dai primi giudici e che si fanno risalire ai seguenti elementi: ... natura di società estero vestita della Sa quale società con apparente sede lussemburghese, ma in realtà avente sede dell' amministrazione in Italia cosicché la veste societaria estera è volta unicamente ad agevolare la sottrazione al regime tributario italiano. Tale condizione è stata accertata con sentenza n. 46 pronunciata l' 8/11/11 dalla CTP di Savona che così si esprime: "questa Commissione ritiene che gli elementi riscontrati dall' amministrazione costituiscano prova dell' estero vestizione della soc. SA che risulta pertanto avere sede effettiva nel territorio dello Stato".

Quand' anche ritenuta la carenza di giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell' art. 669 ter cpc, in relazione al giudizio cautelare, sarebbe competente il Tribunale di Savona in quanto, come già accennato, il sequestro conservativo deve trovare applicazione in Italia in quanto rivolto alle partecipazioni societarie delle residenti in società italiane aventi tutte sede in Savona o Albisola, già oggetto di provvedimenti cautelari avanzati dalla Agenzia delle Entrate di Savona cui fa riferimento la più volte citata sentenza della Commissione Tributaria Regionale (cfr. art. 669 ter cpc laddove al terzo comma stabilisce che " se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice che sarebbe competente per materia e per valore del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare").

Nel merito, il ricorso è meritevole di accoglimento.

Con riferimento al requisito del *fumus boni iuris*, invero, è documentalmente provata dall' articolato carteggio allegato dallo -con riferimento agli atti stipulati con la BANCA nonché dalla comunicazione del 5 ottobre 2012 della stessa BANCA e relativi allegati- l'escussione in data 28 giugno 2011 della somma di Euro 537.657,66 dal fondo di garanzia acceso dal ricorrente a favore della società A. (quale debitore della BANCA).

La documentazione prodotta all' udienza del 10 ottobre u.s. è stata disconosciuta dalla resistente SA.

Tale disconoscimento, tuttavia, non comporta una attenuazione probatoria della documentazione allegata al ricorso introduttivo che è di per sé idonea a comprovare il credito de quo.

Va, comunque, considerato che le esigenze di celerità del procedimento cautelare non sono conciliabili con il ricorso ai mezzi previsti dall' ordinamento per la



verifica dell' autenticità di un documento (cfr. Tribunale Napoli, 27 aprile 2005, edita anche su *www.italy.it*). "Se in un procedimento possessorio (o anche cautelare) venga disconosciuta una scrittura (o la sola sottoscrizione), essendo inconciliabile con la struttura del procedimento l'esperibilità dei mezzi tipici di verifica dell' autenticità del documento, al giudice della fase interdettale (o della cautela) è affidato un accertamento sommario, sganciato dalle regole della verifica - ex art. 216 c.p.c., dell' autenticità della scrittura - e cioè tanto del suo contenuto quanto della sua provenienza -, per desumerne elementi di convincimento ai soli, limitati fini della deliberazione sulla richiesta di tutela interdettale o cautelare".

La stretta connessione dei documenti prodotti all' udienza con quelli allegati al ricorso introduttivo, quindi, inducono necessariamente a ritenere la conformità all' originale della documentazione da ultimo prodotta dal ricorrente.

Parimenti provato appare il requisito dell' urgenza del provvedere - ove si consideri la già richiamata sentenza della Commissione Tributaria Regionale che correttamente evidenzia che "gli unici beni detenuti dalla società debitrice sono le partecipazioni in sette società italiane (di cui per giunta due in liquidazione) per cui anche esse appaiono sollecitamente cedibili".

Significativamente, inoltre, la natura "estero-vestita" delle resistenti nonché la struttura piramidale delle stesse (rappresentata dalla ramificazione nelle società

S.r.l., S.r.l., S.r.l. - e, per il tramite di queste ultime, nella società S.r.l. - e S.p.A.) appare finalizzata ad impedire ai creditori di soddisfare efficacemente le proprie pretese.

Con riferimento alla scissione della SA e sulla conseguente costituzione della Srl trova applicazione l' art. 2506 quater terzo comma c.c. che prescrive il principio di solidarietà della società risultante dalla scissione per i debiti della società scissa.

Per quanto riguarda la portata del sequestro conservativo avanzato e riguardante - oltre ai beni ed ai crediti delle resistenti - anche le partecipazioni societarie delle stesse resistenti in altre società fino alla concorrenza dell'ingente credito del ricorrente medesimo, si ritiene fondata la richiesta di estendere tale sequestro conservativo anche alle partecipazioni societarie - ed al contenuto delle stesse - delle resistenti nelle società S.r.l., S.r.l., S.r.l.,

S.p.A. e S.r.l.



Con particolare riferimento alle partecipazioni societarie delle resistenti nelle società *L. [redacted] srl*, *[redacted] srl* e *[redacted] spa*, infatti, le stesse risultano direttamente dalle visure camerali prodotte e sono state oggetto dei precedenti provvedimenti di sequestro disposti dall'Agenzia delle Entrate di Savona e dall'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Savona (come risulta dalle relative annotazioni riportate nelle visure camerali prodotte in atti) e, come tali, possono essere oggetto del sequestro conservativo richiesto dal ricorrente mentre, in relazione alla *[redacted] srl*, rileva lo strettissimo collegamento societario della stessa con le società *[redacted]*

e *[redacted]* rappresentino (come risulta dalle relative visure camerali agli atti); a) dalla titolarità dell'intero capitale sociale al 100% della società *[redacted]* in capo alle *[redacted]* e *[redacted]*; b) dalla intervenuta scissione parziale della *La [redacted]* nelle stesse società *[redacted]* e *[redacted]* (con conseguente responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2506 quater terzo comma c.c.); c) dalla medesima sede sociale della *[redacted]* in Albisola Superiore, Via Casarino *[redacted]*; d) dal medesimo amministratore, nella persona di *[redacted]* delle società *[redacted]*

Il ricorso deve essere, quindi, accolto riservando al definitivo le spese della presente fase processuale.

per questi motivi

Visti gli artt. 669 bis e ss. e 671 c.p.c., in accoglimento del ricorso avanzato da *[redacted]* per le ragioni sopraindicate, autorizza:

- il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti anche presso terzi della *[redacted] A.* e della *[redacted] Sarl*, entrambe con sede in Lussemburgo, Rue Beaumont n. *[redacted]* - R.C.S. Luxembourg N° B *[redacted]*

- il sequestro conservativo delle partecipazioni societarie - nonché il contenuto delle stesse - della *[redacted] Sarl* nelle seguenti società: *[redacted] L.*, corrente in Savona, Via Paleocapa n. *[redacted]*, C.F. *[redacted]*; *[redacted] S.r.l.*, corrente in Savona, Via Paleocapa *[redacted]*, C.F. *[redacted]*; *[redacted]*, corrente in Albisola Superiore (SV), Via Casarino n. *[redacted]*, C.F. *[redacted]*; *[redacted] S.p.A.*, corrente in Albisola Superiore (SV), Via Casarino *[redacted]*, C.F. *[redacted]*

- il sequestro conservativo dell'intero capitale sociale pari al 100% - nonché il contenuto dello stesso - della *La [redacted] S.r.l.*, corrente in Albisola Superiore (SV), Via Casarino n. *[redacted]*, C.F. *[redacted]*, detenuto dalle società *[redacted] S.r.l.*, *[redacted] S.r.l.* e *[redacted] S.r.l.*



quanto sopra fino alla concorrenza di Euro 550.000.

Fissa il termine di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento
per l'inizio del giudizio di merito.

Spese al definitivo.

11 novembre 2012

Depositata il 14 novembre 2012.

TRIBUNALE DI SAVONA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Savona, 15/11/2012

IL FUNZIONARIO AUSILIARIO
Daniela

Il giudice
dr. Alberto Principotta